



UNIONE EUROPEA



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche
Attive e Passive del Lavoro



Informativa sul nuovo Regolamento FEG 2014/2020

Il nuovo Regolamento FEG per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato a dicembre 2013, Reg. (CE) n.1309 del 17.12.2013 e entrato in vigore il 1 gennaio 2014.

Dal 1.1.2014 è possibile presentare richieste di contributo.

Le principali novità introdotte dall'attuale bozza di Regolamento riguardano:

1. gli **obiettivi** del FEG: il Fondo assisterà i lavoratori in esubero ed i lavoratori autonomi che hanno cessato l'attività -, rimasti vittima delle conseguenze avverse della globalizzazione oppure della crisi economica e finanziaria attuale o di una futura;
2. i **destinatari** Lavoratori in esubero e lavoratori autonomi che hanno cessato l'attività - i primi sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato o interinale: una deroga speciale e temporanea consentirà di includere nell'assistenza FEG anche giovani NEET (*not in employment, education or training*), solo per quelle regioni ammissibili nell'ambito dell'iniziativa per l'occupazione giovanile e comunque non in numero superiore ai lavoratori in esubero destinatari dei singoli interventi;
3. la **soglia minima**, per poter presentare una domanda, è di 500 lavoratori in esubero ed autonomi cessati; gli esuberanti possono riferirsi ad una crisi di impresa e/o di settore (con una finestra temporale diversa per il conteggio degli esuberanti - 4 mesi nel primo caso e di 9 mesi nel secondo) - condizioni confermate rispetto all'attuale reg.;
4. le **azioni finanziabili**: misure quali l'indennità per la ricerca di un lavoro, i *bonus* assunzionali, i *bonus* per la mobilità, i *voucher* di conciliazione, ecc. non potranno superare il 35% del costo complessivo dell'intero intervento. In corso di attuazione, le risorse potranno essere riassegnate per finanziare altre azioni già previste e/o azioni ammissibili che non erano state incluse inizialmente nella domanda di finanziamento;
5. l'entità del **contributo finanziario**: il tasso di cofinanziamento FEG sarà elevato dell'attuale 50% al 60%-Il tetto di spesa annuale per il FEG sarà abbassato dagli attuali 500 a 150 milioni di euro, comunque in linea con i livelli di spesa durante il periodo di programmazione in corso;
6. la **tempistica**: gli Stati membri avranno 12 settimane dalla fine del periodo di riferimento degli esuberanti per presentare una domanda di finanziamento FEG. La CE e l'Autorità di bilancio dovranno completare le procedure di valutazione e approvazione in circa 7 mesi. I rapporti della CE sull'attuazione del FEG avranno cadenza biennale.